

Le fusioni di Comuni: tra obblighi e oneri ineludibili

di Ettore Jorio

(Fondazione TrasPArenza - Cosenza)

Sommario: 1. *Le cause attrattive e quelle ostative*; 2. *Le ragioni dell'iniziativa e le aspettative, più o meno palesi*; 3. *Gli errori d'ipotesi e le corrette finalità*; 4. *Gli strumenti istruttori*; 5. *Le debolezze legislative regionali*; 6. *Una utile sollecitazione*; 6.1. *Il se e il come*; 7. *Le precauzioni e il progetto*.

1. Le cause attrattive e quelle ostative

È da circa tre anni che la fusione dei Comuni attrae più di quanto mai avvenuto. Il motivo è soprattutto l'incremento straordinario decennale *ad hoc* - passato di recente (legge di bilancio 2017) dal 40% al 50% - valorizzato sui trasferimenti ordinari goduti da tutti i Comuni fusi nel 2010, che erano più consistenti di quelli attuali, nel limite per massimo di due milioni all'anno per evento aggregativo.

Contribuisce al suo straordinario *appeal* il contemporaneo godimento dello sblocco del *turn over* e dell'incremento - in deroga al sopravvenuto «pareggio di bilancio» che ha sostituito, da due anni, la sottoposizione all'obbligo del già patto di stabilità - degli spazi finanziari per il triennio 2017-2019 nonché delle frequenti previsioni di ulteriori incentivi di scopo sanciti da diverse Regioni.

Di conseguenza, sono in tanti i Comuni a pensare che ne valga la pena, prescindendo dall'esistenza di un apposito progetto di fattibilità che, invero, sono in troppi a non considerare come funzionalmente indispensabile.

Oltre a questi benefici *ad personam*, è rilevabile un'altra causa attrattiva, invero di frequente sottaciuta anche perché non propriamente «nobile», consistente nella supposizione di risolvere, attraverso il ricorso all'istituto della (con)fusione, i problemi derivanti dalla sensibile debolezza dei bilanci dei Comuni istanti. Non solo. Diversi Comuni in predissesto, specie quelli che vi hanno fatto, a suo tempo, ricorso solo per eludere dichiarazioni di dissesto, tentano il ricorso alle fusioni. Una frequenza impossibile da parte di questi ultimi in quanto - allo stato delle leggi che disciplinano il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (art. 243 *bis-quater* Tuel) - una volta invocata e ottenuta l'ammissione ad essa non può farsi più marcia indietro, nel senso che il relativo piano approvato dalla Corte dei conti non è più soggetto ad alcuna modificazione. Essa è infatti consentita, esclusivamente e in via del tutto straordinaria - al di là delle ipotesi speciali di rimodulazione previste, da ultimo, per le fattispecie indicate dalle leggi di stabilità 2016 e di

bilancio 2017 -, dall'articolo 243 *quater*, commi 7 *bis-ter*, del Tuel, introdotto dal decreto legge n. 16/2014 (convertito nella legge n. 68/2014), allorché l'intervento di risanamento abbia dato, nel più breve periodo, risultati più positivi rispetto a quanto originariamente programmato.

Sulla base di siffatte condizioni restrittive è facile immaginare quanto confligga la partecipazione di tali Comuni ad una procedura di fusione. Ciò in quanto il suo perfezionamento comporterebbe, invero, l'estinzione dell'ente eventualmente in prefallimento che la origina, con la conseguente sua naturale espulsione dal sistema autonomistico locale e con il piano di riequilibrio pluriennale *in itinere*, per sua natura non trasferibile, non adempiuto con il conseguente obbligo di restituzione della quota di fondo di rotazione goduta, che rimarrebbe altrimenti appesa ad un filo.

Tutt'altra considerazione potrebbe farsi per i Comuni già dissestati, traendo origine dalla regola generale che assegna all'organo straordinario di liquidazione l'esclusiva disponibilità del patrimonio comunale per ripianare il disavanzo di amministrazione. In proposito, la tesi permissiva sembrerebbe prevalere su quella negativa, circoscrivendo la disponibilità *pro* fusione dell'ente interessato identificato nelle sue componenti ordinarie al lordo del patrimonio residuale risultante ad esito della procedura liquidatoria.

2. Le ragioni dell'iniziativa e le aspettative, più o meno palesi

In relazione alle ragioni sociali e istituzionali della fusione, esse devono risiedere nella assoluta convenienza collettiva dell'iniziativa, da misurare e provare attraverso idonei strumenti previsionali di fattibilità, partendo ovviamente dalla compatibilità dei bilanci dei Comuni interessati e dalla loro sostenibilità conseguita dalle rispettive pressioni fiscali sulle cittadinanze di riferimento nonché dall'indebitamento *pro capite*.

Oltre ad una tale ineludibile ragione pubblica, ve ne sono delle altre che assumono una priorità progettuale assoluta. Esse risiedono nell'auspicato miglioramento dei servizi/prestazioni essenziali da erogare, nell'esigenza intrascurabile di pervenire alla definizione di una dotazione organica più adeguata alle nuove esigenze collettive, che faccia pulizia degli attuali anacronismi, e nella realizzazione, infine, di quell'economia di scala, che è funzionale a realizzare considerevoli risparmi istituzionali e di funzionamento, tali da concretizzare la tanto auspicata *spending review* a regime.

Queste sono le naturali aspettative degli enti locali che dovrebbero caratterizzare e, quindi, motivare le fusioni dei Comuni, certamente utili per quelli più piccoli e in buona salute, ma anche per quelli più grandi che, attraverso esse, potrebbero condividere il progetto di realizzare una Città di medio/grande dimensione, tale da guadagnare un diverso peso contrattuale nei confronti delle superiori istanze istituzionali. Un modo, questo, per esprimere anche un maggiore effetto attrattivo

sulle risorse pubbliche e di investimento privato, funzionali a generare un significativo incremento della produttività, fonte di benessere e di una maggiore occupazione.

In una tale prospettiva, diventano difficili da realizzare le aspettative di quei Comuni, neo-istituiti, che nascono con significativi «vizi di bilancio», naturalmente estensivi a quello di fusione a tal punto da renderlo insostenibile. Altrettanto vale per quei Comuni che sperano inutilmente, attraverso una fusione strappata con strumentale reticenza sullo stato dei loro conti, di non pagare dazio per la *malagestio* di anni precedenti. Una situazione, quella della precarietà dei bilanci, che è ricorrente nel Mezzogiorno più che altrove, tanto da fare ivi registrare percentuali altamente maggioritarie (circa dell'85%), sia tra i 151 Comuni in procedura di riequilibrio che tra gli attuali 88 in dissesto attivo. Un dato preoccupante per le regioni del sud laddove sono ancora in tanti i Comuni destinati, verosimilmente, a registrare e dunque a sopportare fallimenti dei loro tentativi di predissesto e quelli che ancora insistono nell'omettere irresponsabilmente di dichiarare la precarietà dei loro conti. Una condizione di dilagante preoccupazione finanziaria, attesa anche l'esposizione a lungo termine (30 anni) della totalità degli enti locali nel processo di rimborso delle anticipazioni di liquidità effettuata dalla Cassa Depositi e Prestiti, a mente dei D.L. 35/2013, 66/2014 e 78/2015, che ha lasciato la maggioranza degli enti locali a secco di liquidità ulteriormente disponibile.

Uno stato di difficoltà generale del sistema autonomistico locale che - generalmente appena uscito da una condizione di penuria finanziaria, tale da fare registrare negli anni trascorsi consistenti ritardi di pagamenti ai fornitori da *record* negativo in ambito comunitario - è stata risolta con iniezioni di miliardi di euro di liquidità assicurate dagli anzidetti provvedimenti "salva-imprese".

Provvedimenti, questi, voluti dagli ultimi Governi, che:

- da una parte, hanno risolto tanti problemi di cronica illiquidità al sistema imprenditoriale altrimenti destinato all'insolvenza;
- dall'altra, ne hanno generata una nuova, più precisamente quella riguardante la carenza delle risorse da destinare ad investimenti, senza i quali la filiera delle autonomie locali, specie nel suo segmento più debole, è destinata a fallire nel suo intento istituzionale di assicurare i servizi pubblici e le prestazioni essenziali riferiti alle sue funzioni fondamentali.

3. Gli errori d'ipotesi e le corrette finalità

Nel sud del Paese - ove nel 1968 si registrò, per esempio, in Calabria, la nascita del più importante Comune fuso del dopoguerra (Lametia Terme) e si constata oggi la più generale precarietà dei bilanci municipali e il frequentemente sottaciuto stato di illiquidità in cui versano numerosi Comuni, tanto da rarefare addirittura la disponibilità delle banche a continuare ovvero ad aprire credito per l'ordinario esercizio di tesoreria - la fusione registra tanti proseliti. Un obiettivo

sollecitato, invero, principalmente dall'anzidetta aspettativa di percepire - come detto - «il premio» decennale del 50% dei trasferimenti statali riferiti al 2010, di usufruire dello sblocco del *turnover* al 100%, che riattiverebbe i concorsi pubblici in relazione all'organico vacante, e di godere dei maggiori spazi finanziari regionali in deroga al cosiddetto pareggio di bilancio per il triennio 2017/2019.

Un vizio di ipotesi, dal momento che siffatte agevolazioni economico-finanziarie decennali, piuttosto che rimediare ai guasti degli attuali bilanci, dovrebbero costituire, esclusivamente, l'elemento del rilancio organizzativo del nuovo ente. Proprio per questo necessiterebbero di una loro utilizzazione effettuata con un'assoluta ponderazione e in via prospettica, tanto da essere indirizzata in:

- favore della crescita della produttività istituzionale, sia in termini di articolazione amministrativa che di introduzione di metodologie obiettive di controllo amministrativo e di lotta all'evasione;
- rafforzamento dell'attività amministrativa e dell'analisi dei dati, funzionali alla più corretta adozione degli strumenti di pianificazione;
- elaborazione di organici proiettati per affrontare le sfide burocratiche del futuro e non già per garantire inutile rendite di posizioni e/o per consolidare costosi doppioni di posizioni funzionali;
- investimenti mirati a generare ricchezza diffusa e maggiore godibilità del patrimonio pubblico;
- ridimensionamento del prelievo fiscale locale.

Da qui, una «cura» preventiva da parte dei Comuni che rinvergono il loro responsabile interesse di fondersi nella corretta aspirazione di contribuire allo snellimento del sistema autonomistico locale, che dovrà necessariamente, nel tempo, quantomeno dimezzare la sua attuale consistenza numerica che conta ad oggi 7.998 enti locali, al netto delle 29 fusioni perfezionate nel 2016.

Al riguardo, occorre mettere da parte - nel senso di differirne l'*incipit* procedurale - ogni ricorso strumentale alle fusioni, da parte di quei Comuni che intravedano in un siffatto istituto l'ultimo tentativo da esperire per rimediare ai loro cronici problemi di cassa, ai disavanzi ancora sommersi e agli squilibri strutturali dei loro bilanci, superati talvolta con accertamenti fiscali di troppo, strumentali a dimostrare quadrature diversamente non conseguibili. Infatti, non è difficile rintracciare alcuni Comuni ove permangono nel bilancio - al fine di pervenire a rendiconti accettabili - residui attivi generalmente inesistenti, lasciati lì con la complicità di accertamenti ordinari di comodo, esercitati *ex art.* 228, comma 3, Tuel, ivi residuati a causa delle pregresse trascuratezze che hanno caratterizzato anche quello di tipo straordinario, eseguito *ex d. lgs.* 118/2011, articolo 3, comma 7. Quell'evento che ha, tra l'altro, offerto l'opportunità di «fare pulizia» nei conti attraverso il loro accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità. Il tutto, con lo strumentale obiettivo di evitare, nella confusione (qui in senso *a-tecnico*), dichiarazioni di dissesto

ovvero ricorsi alla procedura di riequilibrio pluriennale con consequenziali possibili chiamate in responsabilità contabili e non solo. Tentativi spesso arditi, spesso «consigliati» agli amministratori da quei dirigenti espressione del vecchio e del nuovo, invogliati dal trovare in un futuro «aggiustato» una possibile soluzione alle loro fondate paure di essere chiamati a rispondere di eventuali malefatte del passato.

Invero, risulta oltremodo sconsigliabile - in un particolare momento nel quale vige la regola del «pareggio di bilancio» preteso a livello comunitario - percorrere, in situazioni simili, indebiti tentavi di fusioni, solo perché impropriamente ritenute «difensive» delle eventuali trascorse responsabilità politico-burocatiche.

Una pratica da non seguire, quella della fusione a scopo esclusivamente rimediale, dal momento che il ricorso ad un siffatto strumento giuridico-economico deve essere unicamente tendente a generare, sulla scorta di progetti industriali credibili e ampiamente certificati, realtà urbane di nuova generazione proiettate a:

- favorire la crescita del PIL locale;
- concorrere positivamente all'equilibrio del bilancio consolidato dello Stato;
- percorrere ipotesi nuove di sviluppo, anche attraverso iniziative pubblico-private, dalla *ratio* e dai comportamenti diametralmente opposti a quelli che hanno caratterizzato, per decenni, la costituzione e l'esercizio delle società a partecipazione pubblica, responsabili di avere affossato, oltre misura, i netti patrimoniali degli enti territoriali.

4. Gli strumenti istruttori

Il dato negativo che si sta via via registrando nella pratica attuazione è che - in frequente assenza di appositi progetti di fattibilità intesi a programmare la nascita soprattutto di nuove Città proiettate per una sensibile crescita *lato sensu*, peraltro sottovalutati dalle leggi regionali che hanno approcciato al fenomeno con segnata superficialità, alcuni in modo assoluto altri relativamente, nei confronti degli strumenti preparatori delle fusioni - si stanno generando ipotesi di fusione più d'impeto anziché aggregazioni dettate da effettive e verificate ragioni di utilità collettiva. Ma soprattutto, procedure di fusione prive, fatta eccezione per alcune ipotesi ben fatte perché assistite da progetti curati, di ogni preventivo studio analitico delle condizioni giuridico-economiche di accesso e di caratterizzazione della nuova realtà municipale, sotto il profilo geomorfologico, demografico, statistico, sociologico e storico-culturale.

Insomma, si sta constatando in proposito un ricorrente errore determinato dall'optare per le fusioni per mera moda, senza contare che facendo così si corre il rischio - in assenza delle condizioni giustificative minimali - di generare mostri, così come accade con l'altrettanto ricorrente moda delle

giovani donne di erigere a loro simbolo esistenziale la *mannequin* di grandi firme con la terribile conseguenza di favorire una significativa presenza generazionale di ragazze anoressiche ovvero bulimiche.

5. Le debolezze legislative regionali

Il limite della inadeguatezza dei documenti di accompagnamento - dai quali assumere corretta consapevolezza delle volontà collettive di rinunciare alla loro identità municipale assumendo quella del nuovo ente - diventa più allarmante dalla costante sottovalutazione sul tema della normativa regionale, limitata a mere enunciazioni, spesso piena di strafalcioni inenarrabili così come è avvenuto di recente in Calabria.

Il problema ha riguardato e riguarda due aspetti fondamentali:

- quello che afferisce alla mancata previsione degli strumenti propedeutici al corretto inizio della procedura a cura dei Comuni interessati e alla successiva assunzione della decisione regionale di perfezionare l'invocata fusione, attraverso la prevista legge provvedimento;
- quello della previsione o meno del *quorum*, risolvendo l'annoso problema di quale segmento dei cittadini chiamati al voto deve essere ritenuto sufficiente per ritenere collettivamente condivisa la soluzione di fondersi con altri comuni.

Quanto alla prima problematica, allo stato, è dato rilevare che sino a oggi la legislazione regionale e delle province autonome risulta poco esaustiva delle esigenze da tutelare e delle cure di cui una siffatta procedura necessiterebbe.

In relazione ai presupposti del procedimento specifico vi è traccia di una loro appena soddisfacente codificazione nelle legislazioni regionali di Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Piemonte, Puglia e Sardegna (a ben vedere, due a statuto speciale), che impongono quantomeno una relazione di accompagnamento all'iniziativa amministrativa, della quale costituiscono ovviamente la parte motiva. Uno strumento opportunamente previsto per rappresentare la «giustificazione» dell'evento, sia per la Regione che è chiamata a decidere, a mente della Costituzione, che per i cittadini coinvolti nel previsto *referendum* consultivo, ai quali deve essere garantito di potersi esprimere con la massima consapevolezza.

La previsione di un tale adempimento, per come individuato dalle anzidette Regioni, è tuttavia insoddisfacente e inadeguato alle reali esigenze. Ciò in quanto si limita ad una mera analisi del territorio, con allegati planimetrici, e alla predisposizione di un progetto di articolazione amministrativa, con eventuale individuazione dei municipi, accompagnata dalla evidenziazione dei macro elementi finanziari rilevabili dagli ultimi bilanci approvati. Un po' troppo poco, a fronte dei rimedi legislativi individuati negli ultimi anni intesi a regolarizzare l'esistenza di residui attivi,

mantenuti impropriamente nei bilanci, e ad assicurare la liquidità necessaria a smaltire in 30 anni le debitorie milionarie cosiddette mercantili accumulate nel tempo.

Per il resto del Paese poco o nulla, per non parlare delle *gaffe* legislative consumate da alcune Regioni solo perché ree di avere sottovalutato e sottovalutare ancora l'affollato ricorso alle istanze amministrative, alcune delle quali molto «creative» e prive di ogni minima valutazione tecnica preventiva, che ne giustificasse l'utilità pubblica.

In relazione al *quorum* da conseguire per considerare accettata dalla rispettiva comunità cittadina la proposta fusione - per come ovviamente documentato nel relativo imprescindibile progetto di fusione ovvero studio di fattibilità che sia redatto a cura dei Comuni interessati, dimostrativo della convenienza in senso lato dell'evento istituzionale - esistono due filoni di pensiero. Il primo è quello di ritenere necessaria la maggioranza del 51% degli aventi diritto al voto; l'altro è quello di ritenere comunque esauriente la maggioranza dei votanti, prescindendo dal loro numero, come se la decisione di fondere due o più comuni fosse una decisione di poco conto e non già la scelta che, se errata, può tornare altamente pregiudizievole per la vita sociale.

Proprio in relazione a tale seconda opzione, frequentata più per assecondare le decisioni assunte dalla Amministrazioni al riguardo che per generare un maturo convincimento dei cittadini coinvolti, si sono verificati degli assurdi legislativi. L'ultimo quello accaduto in Calabria, ove il Consiglio regionale, nella aspettativa di regolare il *referendum* consultivo, è arrivata a scrivere l'impossibile. Con la legge n. 9/2016 ha, infatti, ritenuto sancire - generando con questo uno sconcerto generale - che a prevalere nel voto referendario dovesse esser la «maggioranza dei voti complessivi dell'intero bacino». Come dire, gli elettori votanti di un Comune costituenti la maggioranza dei complessivamente validi obbligherebbe (alla faccia dell'autonomia riconosciuta dalla Costituzione agli enti locali!) gli altri, intendendo per tali i cittadini degli altri Comuni, ancorché dissenzienti, a essere annessi forzatamente nel nuovo Comune. Una assurdità riparata poi con la legge regionale n. 43/2016 che ha espunto un tale inconcepibile assunto.

6. Una utile sollecitazione

Sarebbe il caso, pertanto, che le Regioni decidessero, ciascuna per loro conto (ma in fretta, attesa la necessità di pervenire ad una sensibile riduzione dei Comuni strumentale a favorire l'equilibrio di bilancio e il rientro dal debito pubblico), di perfezionare provvedimenti legislativi più curati possibile, sia in termini di riordino del loro sistema autonomistico che di disciplina attuativa specifica. Insomma, le stesse dovranno, preliminarmente, progettare la rete più efficiente, più efficace e più economica dei propri enti locali di riferimento, cui l'ente regionale deve riferirsi anche per l'individuazione degli spazi finanziari di indebitamento. Il tutto, tenendo conto

dell'esistenza delle istituite Città metropolitane, ove presenti, del «prepensionamento» delle Province e della concretizzazione delle aeree vaste sino ad oggi previste sul piano meramente teorico. Un percorso legislativo oramai ineludibile senza il quale non si va da nessuna parte.

Successivamente (ma non troppo), ogni Regione dovrà legiferare su cosa e come fare per pervenire a fusioni dei Comuni degne di questo nome, che siano di autentica utilità per i cittadini coinvolti, piuttosto che essere lo strumento cui fare ricorso per sopravvenuta e spesso irresponsabile moda.

L'unico modo per realizzare tutto questo è di non fare gli errori di sempre, di ricorrere soprattutto ad estemporanee legislazioni *ad personam*, utili solo ad accontentare i diversi *sponsor* locali, proprio per questo destinate a falsare le dovute politiche aggregative e, nel contempo, a generare guai maggiori di quelli esistenti.

Alcune Regioni dovranno farlo da capo, dal momento che presentano legislazioni obsolete e non affatto soddisfacenti. Avranno, pertanto, modo di cogliere l'occasione per prevedere gli *step* idonei a garantire una buona riuscita degli eventi, attraverso l'imposizione di corrette analisi preventive di merito. Strumenti utili alle Regioni per decidere, con consapevolezza e ragionevolezza, l'istituzione del nuovo Comune e la estinzione di quelli fusi, con tutte le ricadute che ne deriveranno, di non facile gestione.

Il tutto funzionale ad esigere dai Comuni proponenti esaustivi «progetti industriali» delle città future. Il modo per dimostrare la convenienza collettiva dell'intervento aggregativo, con la evidenziazione degli elementi costitutivi del nuovo ente, caratterizzato dalla «confusione» delle economie, finanze, organizzazioni, strumenti di programmazione del territorio dei singoli Comuni estinti.

6.1. Il se e il come

Dunque, a fronte dei facili entusiasmi favorevoli, a prescindere, registrati sovente nell'intraprendere, spesso con segnata leggerezza, procedure di fusioni di Comuni, nella non trascurabile logica di dovere pervenire ad una sensibile, ma saggia, riduzione degli enti locali a assicurando, nella contemporaneità, l'ovvio miglioramento dei servizi pubblici, bisogna riportare la massima cautela nell'assumere le relative decisioni, assemblando, in proposito, i necessari saperi per perfezionare al meglio ogni decisione che, se affrontata confusamente, porterebbe tanti Comuni e tanti cittadini a farsi tanto male.

Indispensabile è, pertanto, la maturazione delle corrette ragioni dell'evento trasformativo, cui pervenire esclusivamente conseguendo la conoscenza indispensabile per capire sino a che punto sia giusto il «se» e comprendere il «come».

Quanto al «se», necessita far di tutto a che le cittadinanze impegnate nel difficile percorso referendario assumano il massimo della consapevolezza possibile dell'evento che, è bene ricordare, determina la perdita dell'identità e sovranità in capo al loro Comune di origine, e produce la confusione (qui, nel senso tecnico) dello stato giuridico-economico posseduto, con pressione fiscale locale conseguente.

In relazione al «come», necessita adempiere, con puntualità e precisione, agli *step* numerosi di cui si compone la complessa procedura, di frequente elusi. Ciò a fine di evitare quella confusione procedurale (non nel senso tecnico) che darebbe torto, nel breve periodo, alle collettività ingannate, con gravi conseguenze sia in termini di erogazione dei servizi che di buona amministrazione.

7. Le precauzioni e il progetto

Preliminarmente, bisogna delineare la Città futura cristallizzando nella contemporaneità gli «addendi» che determineranno «somma veritiera e intelligente» dei Comuni da fondersi. Dovrà, in buona sostanza, provarsi la sussistenza delle condizioni finanziarie sufficienti a esercitare le funzioni fondamentali, a sostenere l'organizzazione e la gestione dei servizi pubblici nonché a garantire le prestazioni essenziali di competenza comunale (assistenza sociale).

Propedeutico a tutto questo sono le analisi comparate:

- a) delle dimensioni economico-finanziarie in gioco, con particolare riferimento alle entrate e alle spese ma anche al «netto patrimoniale»;
- b) dell'articolazione e delle strutture organizzative dei Comuni;
- c) delle dotazioni organiche interessate. Il tutto tenendo conto dell'imminente cambio di metodologia di finanziamento pubblico fondato sui fabbisogni *standard*, sancito dalla legge di bilancio statale per il 2017, che complicherà non poco la gestione degli enti locali, unitamente alla verosimile riduzione coeva della quota 2017 del cosiddetto fondo di solidarietà.

Quanto alla entità reale dei valori dei bilanci economici, finanziari e patrimoniali dovrà scaturire da un accurato esame dei dati contabili e del loro andamento di periodo, facendo ricorso per l'occasione ai rendiconti finanziari di competenza, ai bilanci di previsione e alla situazione di cassa coeva all'effettuazione della analisi comparata. Tutto questo dovrà avvenire mediante la somma lineare dei bilanci attraverso la quale determinare le entità da aggregare in capo al nuovo Comune e gli indicatori necessari, sia in percentuali che in assoluto, per definire il più utile confronto. Il tutto funzionale a definire lo studio di fattibilità o meno della fusione, o quantomeno a redigere una relazione di accompagnamento all'iniziativa amministrativa, tale da rappresentare in essa le reali motivazioni della fusione, così come detto essere previsto dalle leggi regionali Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Piemonte, Puglia e Sardegna

Relativamente all'approfondimento dell'evoluzione organizzativa in senso lato, che necessariamente deriva dalla trasformazione strutturale dei Comuni che si fondono in un unico Ente, è da tenerla in grande considerazione, non solo sul piano dei macro cambiamenti, ovverosia nel considerare l'unicità del Sindaco e degli altri organi di governo locale e revisione. Dovranno, infatti, essere, attentamente valutate le economie di scala, da doversi registrare positivamente sia sui costi/spese generali istituzionali ma anche sulla determinazione del migliore organigramma, con diretta conseguenza sulla rideterminazione dei settori e dei loro responsabili, ivi compresi i servizi di *staff* del Sindaco.

In riferimento, all'ultimo punto, riguardante la stima ideale del fabbisogno del personale, atteso che deve rappresentare la sintesi unitaria e razionalizzata di ciò che occorre in termini di risorse umane per ottimizzare il funzionamento del nuovo ente, occorrerà:

- a) conoscere dettagliatamente la dotazione del personale dei Comuni da fondere;
- b) prevedere la disponibilità dello stesso in relazione all'organigramma idealizzato, operando in proposito la scelta obiettivamente meritocratica;
- c) valutare l'adeguatezza della dotazione organica complessiva e, ove ve ne sia necessità, ricorrere a nuove assunzioni delle più rinnovate tipologie professionali, da selezionare nel rispetto della normativa vigente.